



# COMUNE DI PRAMOLLO

PROVINCIA DI TORINO

LEGGE 07.08.1990, N. 241. - DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI.

## ART. 1

L'Amministrazione Comunale riconosce le funzioni espletate nel campo del sociale da persone ed enti pubblici e privati, ed intende appoggiare e sostenere tali interventi con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi a favore della cittadinanza o di settori della stessa.

## ART. 2

I soggetti destinatari dei benefici sono individuati tra enti, gruppi, associazioni che operano nell'ambito del territorio o in favore della popolazione del Comune aventi finalità:

- a) socio-assistenziali,
- b) incentivazione pratica sportiva e ricreativa,
- c) arricchimento culturale,
- d) mantenimento dei valori storici ed ambientali,
- e) sostegno umanitario in caso di calamità,
- f) promozione turistica,
- g) potenziamento servizi di pubblica utilità,
- h) privati che rientrano in situazioni di bisogno o disagio,
- i) promozione di attività economiche produttive commerciali,
- l) promozione dell'immagine comunale,

secondo il criterio della pubblicità della attività amministrativa ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine di cui al precedente articolo 1 il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, materiale vario (targhe, medaglie) da distribuire alle personalità in visita, ad allievi di scuole, istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociale ed economiche e ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

## ART. 3

L'entità dei contributi è stabilita annualmente, in armonia con le esigenze di bilancio dell'Ente, su domanda scritta motivata e sottoscritta dai soggetti istanti.

Essi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa.

Debbono altresì essere direttamente funzionali all'attività svolta, non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future e costituire concorso nella spesa, non copertura totale della spesa occorrente.

#### ART. 4

Nella formazione del ruolo annuo dei soggetti aventi diritto saranno presi in considerazione quanti non perseguiranno statutariamente scopo di lucro.

#### ART. 5

Atto propedeutico alla richiesta è il programma dell'attività, con preventivo di spesa.

Esso deve essere presentato all'Amministrazione erogante entro il mese di settembre dell'anno precedente cui si riferisce il contributo.

I contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Oltre il termine sopra menzionato, l'Amministrazione si riserva di valutare e ponderare le richieste di contributo al fine di valutare l'opportunità del contributo in relazione alle disponibilità di bilancio.

#### ART. 6

Le domande, di cui al precedente articolo 5, potranno essere accolte dall'Amministrazione Comunale una volta verificato:

- che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'Amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse,
- che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

#### ART. 7

Le erogazioni sono effettuate, di norma, a consuntivo, previa presentazione di rendiconto sottoscritto dal richiedente legale rappresentante dell'ente che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali e saranno disposte compatibilmente con le esigenze di bilancio.

#### ART. 8

Le provvidenze di cui al presente provvedimento vengono concesse con deliberazioni della Giunta Comunale; a seguito di motivate richieste degli interessati si potrà concedere, sulle somme programmate, acconti proporzionati al quadro di attuazione dell'iniziativa.

Dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente ed ai capi-gruppo consiliari.

#### ART. 9

Qualora la struttura del soggetto beneficiario lo preveda, al progetto debbono essere allegati i documenti economico-finanziari dimostranti l'attività complessiva, nonché gli statuti costitutivi.

#### ART. 10

Nei casi di anticipazioni e pagamenti in conto, da consentirsi eccezionalmente solo per la realizzazione di opere, la cui esecuzione è protratta nel tempo, verranno applicate le disposizioni di cui al 6° ed al 7° comma dell'articolo 12 del R.D. 18.11.1923, n. 2440, nel testo sostituito dall'articolo 2 del D.L. 02.03.1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.04.1989, n. 155, con acquisizione di idonee garanzie per il recupero dei pagamenti effettuati in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

#### ART. 11

Definizione per "attribuzione vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo.

Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo:

- a) le persone fisiche,
- b) le persone giuridiche,
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

#### ART. 12

I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative

ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri enti, associazioni, comitati ed anche privati.

#### ART. 13

Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

- A) al godimento di un bene comunale mediante:
  - a.1) la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
  - a.2) la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
  - a.3) la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
  - b.1) pubblico trasporto;
  - b.2) trasporto scolastico;
  - b.3) mensa;
  - b.4) sttività sportive gestite dal Comune;
  - b.5) assistenza domiciliare.

Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

#### ART. 14

Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrere apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma.

Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto, mentre per l'uso continuativo si provvederà mediante apposita convenzione.

In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il

personale comunale di assistenza se non diversamente determinato.

#### ART. 15

La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.

#### ART. 16

Alle provvidenze, di cui al presente regolamento, verranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 10, 1° comma, lettera f) della legge 31.05.1965, n. 575, nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 19.03.1990, n. 55, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzata.

#### ART. 17

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di società o enti, cui il Comune partecipa ai sensi di legge, regolamento o rispettivi statuti.-